Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio

Preambolo

- 1. Stimolati da una domanda sociale in costante evoluzione, nel corso degli ultimi anni, l'interesse e l'impegno degli enti locali e regionali europei per la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono notevolmente cresciuti.
- 2. In risposta a questa evoluzione, l'organo rappresentativo degli enti locali e regionali a livello paneuropeo, il *Congresso dei poteri locali e regionali* del *Consiglio d'Europa* (di seguito: il *Congresso*), nel 1994 ha avviato l'elaborazione di una bozza di convenzione internazionale interamente e specificamente dedicata al paesaggio. Nel 1998, dopo avere approvato la bozza finale di tale convenzione, il *Congresso* ne ha raccomandato l'adozione al *Comitato dei Ministri* del *Consiglio d'Europa*.
- 3. Prendendo spunto dalla bozza preparata dal *Congresso*, il *Comitato dei Ministri* ha adottato la *Convenzione europea del paesaggio* (di seguito: CEP) il 19 luglio 2000 e l'ha aperta alla firma degli Stati membri del *Consiglio d'Europa* a *Firenze* (Italia), il 20 ottobre dello stesso anno. A seguito del deposito degli strumenti di ratifica da parte di dieci Stati membri, la CEP è entrata in vigore il 1° marzo 2004.
- 4. Considerate le sue origini, la CEP riserva agli enti locali e regionali un'attenzione particolare. In particolare, la CEP:
- *a*) si riferisce espressamente al principio di sussidiarietà ed alla Carta europea dell'autonomia locale (art. 4);
- b) impegna le Parti contraenti ad avviare procedure di partecipazione delle autorità locali e regionali nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche (art. 5);

- c) impone il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nelle attività d'identificazione, di valutazione del paesaggio e di fissazione delle qualità paesaggistiche di quest'ultimo (art. 6).
- 5. L'insieme di queste norme, legittima e garantisce, a livello europeo, le responsabilità istituzionali degli enti locali e regionali in materia di paesaggio.
- 6. Per meglio attuare queste responsabilità in applicazione dei principi contenuti nella CEP, tenuto conto della Risoluzione 178 (2004) del Congresso sul "Contributo degli enti locali e regionali all'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" ed a seguito della proposta del Comitato promotore costituito:
 - dalla Regione Campania (Italia),
 - dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Italia),
- *dal Gruppo tecnico-scientifico* appositamente formatosi (¹), gli enti locali e regionali interessati hanno deciso di rinforzare e coordinare le proprie attività attraverso la costituzione di una rete europea, posta sotto l'egida del *Congresso*.

Тітого І

Costituzione, denominazione, durata, sede legale, membri e osservatori, obiettivi, attività

Art. 1 Costituzione. denominazione

1. È costituita una "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" (di seguito: Recep).

⁽¹⁾ Il gruppo tecnico-scientifico è composto dal Prof. Roberto Gambino, Direttore del Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione dei Parchi Naturali (Ced-Ppn), dal Prof. Giuseppe Anzani, dal Prof. Paolo Castelnovi, dall'Arch. Federica Thomasset, dall'Arch. Agostino di Lorenzo e dall'Arch. Domenico Nicoletti, Direttore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

- 2. La Recep è un'organizzazione liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del *Congresso*.
- 3. La Recep è disciplinata dagli articoli 21 a 79 del Codice civile alsaziano e mosellano nonché dal presente statuto. È iscritta nel Registro delle associazioni del *Tribunal d'instance* di Strasburgo Francia.

Art. 2 Durata e sede legale

- 1. La Recep è costituita per una durata illimitata.
- 2. La Recep ha sede legale a Strasburgo, Francia, quale città sede del Consiglio d'Europa. Questa sede può essere trasferita in altro luogo tramite decisione dell'organo competente.

Art. 3 Membri e Osservatori

- 1. Sono *Membri* della Recep gli enti locali e regionali europei che fanno parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa che ha sottoscritto la Cep e che manifestano la propria volontà di aderire alla Recep, partecipare regolarmente alle sue attività e contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.
- 2. Sono *Osservatori* della Recep i rappresentanti dei comitati d'esperti del Consiglio d'Europa responsabili, ai sensi dell'articolo 10 della Cep, del controllo dell'applicazione della Convenzione, nonché i rappresentanti del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Italia), quale soggetto promotore. Possono altresì partecipare alle riunioni come *Osservatori* gli enti locali e regionali che hanno richiesto l'adesione e quelli appartenenti a Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano aderito alla Cep.
- 3. Il *Congresso* può partecipare alle riunioni degli organi della Recep nei modi fissati dal presente statuto.
- 4. Gli organi della Recep possono invitare alle loro riunioni i rappresentanti degli Stati interessati, le Organizzazioni in-

ternazionali e le organizzazioni non governative impegnate in attività relative alla tutela del paesaggio.

- 5. La qualità di *Membro* e quella d'*Osservatore* si perde a seguito della decisione dell'organo competente della RECEP:
 - a) per dimissione;
- b) per esclusione, per avere compiuto atti che hanno provocato un danno morale o materiale alla Recep;
 - c) nel caso dei *Membri*, per il non pagamento della quota.

Art. 4 Quote

- 1. I *Membri* devono corrispondere una quota annuale nei modi fissati dall'*Assemblea Generale* di cui al successivo art. 7.
- 2. Gli *Osservatori* non sono tenuti a versare la quota annuale.

Art. 5 Obiettivi

- 1. L'obiettivo della Recep è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione della Cep a livello locale e regionale, contribuendo così anche alla missione dei comitati d'esperti che, presso il Consiglio d'Europa, sono chiamati a controllare l'applicazione della convenzione a livello intergovernativo.
- 2. La Recep, nel rispetto delle costituzioni, delle legislazioni, degli atti amministrativi e dei trattati in vigore negli Stati interessati, valorizza le conoscenze e le esperienze esistenti e, se richiesto, assiste i *Membri* nell'esercizio delle loro responsabilità istituzionali in materia di paesaggio allo scopo di favorire:
- *a*) l'assistenza reciproca, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b) gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;

- c) lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della CEP.
 - 3. In questo quadro, la Recep:
- *a*) favorisce l'approfondimento, la diffusione e l'ampliamento delle conoscenze tecnico-scientifiche dei *Membri* in materia di paesaggio;
- b) assiste i *Membri* nell'ambito dei processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli Stati, le istituzioni europee ed altre Organizzazioni internazionali competenti;
- c) promuove la cooperazione dei *Membri* con altri enti territoriali, compresi gli organismi di gestione delle aree protette, le organizzazioni non governative, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati impegnati in attività correlate al paesaggio.

Art. 6 Attività

- 1. Le attività della Recep concernono questioni attinenti la Cep, sia di carattere generale che specificamente riferite ad ambiti territoriali o tipi di paesaggio o temi particolari.
- 2. Al fine di realizzare gli obiettivi sopraccitati e come risposta ai bisogni espressi dai *Membri*, la Recep esercita le proprie attività in ambito politico, amministrativo e tecnicoscientifico.
- 3. Le attività della Recep, sia quelle generali che quelle specifiche, sono sviluppate tenendo conto delle *linee programmatiche* fissate dagli organi competenti della Recep ogni due anni, eventualmente aggiornate quando se ne ravvisi la necessità.
- 4. Le attività specifiche di cui al comma 1 sopraccitato sono promosse dagli organi competenti della Recep ogniqualvolta si ritenga necessario, su proposta e sotto il coordinamento di uno o più Membri, con funzione di *Relatori*.
- 5. Tenendo conto delle attività svolte, gli organi competenti della Recep possono elaborare *relazioni generali e specifiche*, e, su questa base, adottare *risoluzioni*, *raccomandazioni* e/o *pareri* da portare all'attenzione dei soggetti interessati.

6. Le attività della Recep sono descritte in *rapporti annuali* preparati ed approvati dagli organi competenti. A seguito della loro approvazione, i *rapporti annuali* sono comunicati al *Congresso* per informazione. Su questa base, il *Congresso* può essere invitato a formulare delle risoluzioni, raccomandazioni e/o dei pareri e portarli all'attenzione delle autorità europee, nazionali o territoriali competenti.

Titolo II Organi

Art. 7 L'Assemblea generale

- 1. L'Assemblea generale rappresenta l'organo decisionale della Recep. È costituita dai rappresentanti politici dei Membri della Recep.
- 2. Il *Congresso* può partecipare alle riunioni dell'*Assemblea generale* con diritto di voto tramite due rappresentanti politici nominati, rispettivamente, dalla *Camera dei poteri locali* e dalla *Camera delle Regioni*. Gli *Osservatori* possono partecipare alle riunioni dell'*Assemblea generale* senza diritto di voto.
- 3. L'Assemblea generale elegge tra i suoi membri il *Presidente della Recep* e i vice-Presidenti per un mandato di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile.
- 4. La presidenza dell'*Assemblea generale* spetta al *Presidente della Recep* oppure, in sua assenza, a uno dei vice-Presidenti.
- 5. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria a Strasburgo presso la sede del Consiglio d'Europa su invito scritto del Presidente del Congresso, una volta l'anno su convocazione scritta del Presidente e ogni volta che l'interesse della Recep lo richiede su richiesta scritta del Presidente, di un terzo dei suoi membri o del Consiglio direttivo.
- 6. L'Assemblea generale ordinaria fissa le linee programmatiche dell'attività della Recep e ne controlla il rispetto adottando il rapporto annuale.

- 7. Inoltre, l'Assemblea generale ordinaria:
- a) nomina i membri del Consiglio direttivo;
- b) nomina i membri del Comitato scientifico;
- c) adotta i regolamenti interni e li modifica;
- d) sulla base delle *relazioni*, adotta le *risoluzioni*, *racco-mandazioni e/o pareri* pertinenti e li porta all'attenzione dei soggetti interessati;
 - e) adotta i documenti di bilancio;
- f) nomina un Controllore finanziario scelto al di fuori del Consiglio direttivo;
 - g) decide dell'esclusione dei Membri o degli Osservatori;
 - h) decide del trasferimento della sede legale;
 - i) decide per tutte le questioni relative alle quote.
- 8. Tramite regolamento interno, l'Assemblea generale ordinaria:
- a) determina il numero dei vice-Presidenti dell'Assemblea, dei vice-Direttori del Consiglio direttivo (di cui al successivo art. 8) e dei membri del Comitato scientifico (di cui al successivo art. 10);
- b) fissa le regole concernenti lo svolgimento delle riunioni e dei processi decisionali degli organi della Recep non previste da questo statuto.
- 9. L'Assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria su convocazione scritta del Presidente, per richiesta scritta del Consiglio direttivo o di un terzo dei Membri, entro due mesi dalla richiesta.
 - 10. L'Assemblea generale straordinaria:
- a) adotta le modifiche allo statuto proposte dal *Consiglio direttivo*;
 - b) pronuncia la dissoluzione della Recep;
- c) si pronuncia su ogni altra questione proposta dal soggetto che ha promosso la sua convocazione.

Art. 8 Il Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo esercita le funzioni di direzione della Recep nell'intervallo tra le riunioni dell'Assemblea generale, dirige ed amministra la Recep e ne assicura il buon funzionamento conformemente alle *linee programmatiche* fissate dall'Assemblea generale.
- 2. Il *Consiglio direttivo* è composto da un rappresentante tecnico-amministrativo, con particolare competenza in materia ambientale e paesaggistica, per ogni *Membro*.
- 3. I membri del *Consiglio direttivo* sono nominati dall'*Assemblea generale* ogni quattro anni; il loro mandato è rinnovabile. In caso di seggio vacante, il *Consiglio direttivo* provvede alla nomina di un nuovo rappresentante. Questa decisione è ratificata dall'*Assemblea generale* in occasione della sua riunione seguente.
- 4. Il *Congresso* partecipa alle riunioni del *Consiglio direttivo* con diritto di voto, gli *Osservatori* possono partecipare senza diritto di voto.
- 5. Il *Consiglio direttivo* elegge un Direttore e i vice-Direttori. Il Direttore rappresenta la Recep all'esterno.
- 6. Il *Consiglio direttivo* nomina tra i suoi membri un *Teso-riere* e lo incarica di gestire la contabilità della RECEP.
- 7. Il *Consiglio direttivo* si riunisce almeno due volte l'anno e quando necessario su convocazione scritta del Direttore o a richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.
- 8. Il luogo e la data delle riunioni del *Consiglio direttivo* sono decisi di volta in volta dallo stesso *Consiglio direttivo*.
 - 9. In particolare, il Consiglio direttivo:
- *a*) decide della preparazione delle relazioni, generali e specifiche, in consultazione con il Presidente della RECEP;
- b) approva le relazioni e le bozze di risoluzione, raccomandazione e/o parere pertinenti;
 - c) approva la bozza relativa alle linee programmatiche;
 - d) approva la bozza di rapporto annuale;

e) approva le bozze relative ai regolamenti *interni*, ai documenti di bilancio e alla modifica del presente statuto.

Art. 9 Il Tavolo tecnico di coordinamento

- 1. Il *Tavolo tecnico di coordinamento* fornisce l'assistenza tecnico-scientifica ed amministrativa necessaria ai *Membri* ed agli organi della Recep per l'espletamento delle loro funzioni statutarie.
- 2. La composizione, la direzione, il mandato particolare, le sedi di lavoro, la cadenza delle riunioni, le relazioni organiche e i modi di funzionamento del *Tavolo tecnico di coordinamento* sono definiti dal *Consiglio direttivo* tramite apposito *regolamento interno* adottato dall'*Assemblea generale*.
- 3. Previa autorizzazione del *Consiglio direttivo*, i *Membri* possono mettere a disposizione del *Tavolo tecnico di coordina- mento* il personale necessario. In caso di messa a disposizione, il contratto di lavoro del personale in questione è disciplinato dalle norme applicabili all'ente di appartenenza (salvo accordi particolari stipulati tra la Recep e l'ente in questione).
- 4. La qualità di membro del *Tavolo tecnico di coordinamento* è incompatibile con la qualità di rappresentante politico di *Membro* e d'*Osservatore*.

Art. 10 Il Comitato scientifico

- 1. Il *Comitato scientifico* è un organo consultivo che si esprime sulla qualità scientifica delle attività della Recep nonché sulla conformità di queste ultime ai principi della Cep.
- 2. Il *Comitato scientifico* è costituito da membri scelti tra persone che si sono distinte a livello internazionale per le loro conoscenze scientifiche in materia di paesaggio.
- 3. Su proposta del *Consiglio direttivo*, l'*Assemblea gene*rale nomina i membri del *Comitato scientifico*. I membri sono

nominati per quattro anni. Il *Comitato scientifico* elegge un presidente ogni quattro anni, rieleggibile. In caso di seggio vacante di un membro, l'*Assemblea generale* provvede ad una nomina parziale.

TITOLO III

Regolamenti interni, risorse, contabilità, responsabilità, modifica dello statuto, dissoluzione, disposizioni transitorie e finali

Art. 11 Regolamenti interni

I regolamenti interni sono elaborati dal *Consiglio direttivo* ed approvati dall'*Assemblea generale ordinaria*.

Art. 12 Risorse

Le risorse della Recep sono costituite da:

- a) le quote versate dai Membri,
- b) i contributi e le donazioni da parte di istituzioni pubbliche e private,
- c) i finanziamenti provenienti dal contributo eccezionale da parte dei *Membri* e di eventuali *partners* esterni per la realizzazione di *programmi specifici*,
 - d) i redditi relativi al proprio patrimonio,
- *e*) qualunque altra risorsa lecita e conforme alle disposizioni di questo statuto.

Art. 13 Contabilità

- 1. Il bilancio della Recep è stabilito per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 - 2. Un regolamento interno determina le condizioni della

gestione contabile conformemente ai principi normalmente ammessi sul piano locale, regionale, nazionale ed internazionale.

3. La contabilità è gestita dal *Tesoriere* ed è verificata dal *Controllore finanziario*. In vista dell'approvazione dei documenti di bilancio da parte dell'*Assemblea generale*, il *Controllore finanziario* deve preparare un rapporto scritto sulle sue operazioni di verifica.

Art. 14 Responsabilità

Il patrimonio della Recep risponde di tutti gli impegni presi da quest'ultima senza che alcun *Membro* possa essere considerato responsabile.

Art. 15 Modifica dello statuto

- 1. La modifica del presente statuto potrà essere decisa dall'*Assemblea generale straordinaria* conformemente all'articolo 7 sopraccitato.
- 2. Le deliberazioni dell'*Assemblea generale straordinaria* relative alla modifica dello statuto possono riguardare solamente l'adozione o il rifiuto delle proposte di modifica decise dal *Consiglio direttivo* a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 16 Dissoluzione

- 1. La dissoluzione della Recep può essere decisa soltanto dall'*Assemblea generale straordinaria* secondo le modalità fissate dall'Articolo 7 del presente statuto.
- 2. In caso di dissoluzione, l'Assemblea generale *straordina- ria* designa uno o più commissari incaricati della liquidazione della Recep e ne determina i poteri.

- 3. L'attivo netto restante sarà attribuito obbligatoriamente a una o più organizzazioni non governative aventi scopi similari e che saranno designate dall'*Assemblea generale straordinaria*.
- 4. La dissoluzione della Recep non può in nessun caso arrecare pregiudizio a dei terzi. Qualsiasi impegno preso dalla Recep, qualsiasi contratto che leghi delle persone fisiche o giuridiche dovrà essere rescisso nelle forme legali o regolamentari al momento della dissoluzione.

Art. 17 Disposizioni transitorie e finali

- 1. La Recep è costituita da un'Assemblea generale costitutiva, formata dai Membri fondatori, tramite l'adozione del presente statuto.
- 2. Tenuto conto del paragrafo 10 della Risoluzione 178 (2004) del Congresso, l'*Assemblea generale costitutiva* si riunisce a Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa, su invito scritto del Presidente del Congresso.
- 3. A seguito dell'adozione del presente statuto, l'*Assemblea generale costitutiva* elegge il primo Presidente della Recep e lo invita a riunire l'*Assemblea generale ordinaria* entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Il Presidente eletto dall'*Assemblea generale costitutiva* resta in carico fino alla prima riunione dell'*Assemblea generale ordinaria* e può essere da quest'ultima eletto Presidente della Recep in virtù dell'articolo 7.3 del presente statuto.
- 4. Sotto il controllo del Presidente della Recep e del Presidente del Congresso, i membri del *Comitato Promotore* di cui al punto 6 del preambolo del presente statuto sono incaricati dall'*Assemblea generale costitutiva* degli adempimenti necessari alla piena funzionalità degli organi della Recep.
- 5. Ai fini della registrazione della Recep, il Presidente eletto in occasione dell'*Assemblea generale costitutiva* è incaricato di far pervenire il presente statuto al Tribunale *d'instance* di Strasburgo.

6. La quota economica per la prima adesione alla Recep da parte dei Membri Fondatori è fissata in euro 10.000 (diecimila).

Art. 18

Il presente statuto è approvato dai Membri Fondatori riuniti sotto forma di *Assemblea generale costitutiva* della Recep.

Strasburgo, 30 maggio 2006